

Deliberazione della Giunta comunale n. 115 dd. 18.09.2018.

Oggetto: Gratuità concessione d'uso sala conferenze e convegni di Casa de Gentili ai sensi dell'art. 13, III° comma del “Regolamento comunale per la gestione e la concessione d'uso di Casa de Gentili”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per la gestione e la concessione d'uso di Casa de Gentili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 29.11.2017.

Considerato che tale regolamento disciplina le concessioni in uso dei vari spazi di Casa de Gentili, tra cui, in particolare, la sala conferenze e convegni, situata al primo piano dell'edificio.

Specificato che la sala è destinata ad un utilizzo promiscuo per le attività del Centro permanente studi d'Anaunia e, in generale, per conferenze, convegni, dibattiti, promossi dal Comune o da soggetti esterni.

Specificato altresì che la sala è attrezzata di impianto di amplificazione e microfoni da tavolo, lettore dvd, radiomicrofono, videoproiettore, supporti espositivi: l'utilizzo da parte di soggetti terzi potrà essere autorizzato solo previo deposito cauzionale e istruzioni tecniche.

Considerato che hanno titolo a chiedere l'utilizzo degli spazi di Casa de Gentili i seguenti soggetti: enti pubblici, enti privati, cooperative ed associazioni, fondazioni e gruppi formalmente costituiti, soggetti privati: le attività per le quali sono concessi in uso temporaneo gli spazi del complesso devono essere realizzate direttamente dai soggetti richiedenti, con esclusione di ogni forma di sub concessione.

Considerato altresì che costituiscono criteri generali di valutazione delle compatibilità e di selezione delle istanze, l'interesse pubblico dell'iniziativa, inteso come rilevanza sociale e culturale, la rilevanza territoriale dell'attività e la qualità dei contenuti proposti.

Considerato, infine, che, data l'attrezzatura presente nella sala, sono previste due forme di utilizzo, a discrezione del richiedente e compatibilmente con le risorse organizzative del comune: utilizzo autonomo, previa adeguata formazione sulle modalità di utilizzo dell'attrezzatura della sala e utilizzo assistito, cioè con l'assistenza tecnica di personale formato durante lo svolgimento dell'attività.

Specificato che l'art. 13 del regolamento citato, rubricato “Compartecipazione alle spese” stabilisce che, *“al fine di compartecipare alle spese di utilizzo dello/degli spazio/i è richiesto un compenso a titolo di rimborso spese a favore del Comune di Sanzeno, praticato ai soggetti esterni all'amministrazione e che non hanno disponibilità dei locali ad altro titolo, come previsto all'art.2.”*, mentre *“La gratuità costituisce un'eccezione che deve essere deliberata dalla Giunta comunale con provvedimento motivato dalla chiara opportunità istituzionale o dal manifesto prestigio delle attività che si intendono realizzare, ovvero dallo svolgimento delle attività con il patrocinio del Comune o di emanazione comunale.”*

Sottolineato che l'art. 15 del Regolamento citato, rubricato “Responsabilità”, mantiene l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, fissato in € 100,00.=, a prescindere dalla concessione onerosa o gratuita della sala.

Acquisito al protocollo comunale il giorno 18.09.2018, al n. 3431, la richiesta da parte del Servizio Tecnico della Comunità della Val di Non per l'utilizzo della sala per il giorno 27 settembre p.v. per la seguente iniziativa: presentazione al pubblico del nuovo progetto di rete dei Piani Giovani di Zona della Val di Non “IDEAlab. Grafica Marketing Impresa”.

Considerato che si ritiene opportuno ammettere la gratuità dell'utilizzo, poiché tale iniziativa proviene da un ente pubblico ed avviene nell'ambito di un progetto a favore della comunità ed in modo particolare del mondo giovanile.

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti sulla proposta di adozione della presente deliberazione i pareri favorevoli resi dal Vicesegretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario – Ufficio distaccato di Sanzeno in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

Visto lo Statuto Comunale.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di **ammettere**, per le motivazioni in premessa espresse, la gratuità della concessione d'uso sala conferenze e convegni di Casa de Gentili, ai sensi dell'art. 13, III° comma del Regolamento comunale per la gestione e la concessione d'uso di Casa de Gentili, per l'iniziativa promossa dalla Comunità della Val di Non in programma per il giorno 27 settembre p.v. avente ad oggetto la presentazione al pubblico del nuovo progetto di rete dei Piani Giovani di Zona della Val di Non “IDEAlab. Grafica Marketing Impresa”;
2. di **comunicare** il presente atto al soggetto richiedente;
3. di **dichiarare**, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di permettere l'organizzazione dell'iniziativa;
4. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 commi 1 e 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.